Deliberazione n. 50/2026/SCBOLZ/CCR

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI BOLZANO

nell'Adunanza del 3 agosto 2026

composta dai Magistrati:

Stefania FUSARO	Presidente
Alessandro PALLAORO	Consigliere
Stefano NATALE	Consigliere
Tamara LOLLIS	Primo Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";

VISTA la legge costituzionale 18 maggio 2026 n. 2, che ha introdotto modifiche allo Statuto di autonomia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto e, in particolare, l'art. 2-*bis*, recante "*Competenze della Corte dei conti in materia di contratti collettivi del personale*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 47;

VISTA la legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 maggio 2015, n. 6, recante ordinamento del personale della Provincia;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 569 del 17 luglio 2026, recante "*Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di comparto recante disposizioni speciali per il Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano*", trasmessa, unitamente ad una serie di allegati, al fine della prevista certificazione, con nota del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 17 luglio 2026;
VISTA la nota in data 22 luglio 2026 (prot. Cdc n. 1101/2026) dei Magistrati istruttori, indirizzata al Segretario generale della Provincia, agli Esperti designati dalla Provincia e al Collegio dei revisori della Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 2-*bis* del d.P.R. n. 305/1988, nella quale sono state formulate richieste istruttorie assegnando il termine del 23 luglio 2026 per la relativa risposta;
VISTE le note di risposta pervenute in data 23 luglio (prot. Cdc n. 1109/2026) e 27 luglio 2026 (prot. Cdc n. 1114/2026) degli Esperti designati;
VISTI tutti i documenti agli atti;
VISTA l'ordinanza presidenziale n. 18/2026, che convoca il Collegio della Sezione di controllo di Bolzano per il giorno 3 agosto 2026;
SENTITI i relatori Consiglieri Alessandro Pallaoro e Stefano Natale;

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bi*s del d.P.R. n. 305/1988, di rilasciare positiva certificazione per l'ipotesi di "*Contratto collettivo di comparto recante disposizioni speciali per il Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano*" - di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 569 del 17 luglio 2026, recante "*Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di comparto recante disposizioni speciali per il Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano*", - secondo quanto illustrato nelle osservazioni e raccomandazioni contenute nell'unito rapporto di certificazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante l'allegato rapporto di certificazione, al Presidente e al Segretario generale della Provincia autonoma di Bolzano e all'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali.
Così deliberato in Bolzano, nella Camera di consiglio del 3 agosto 2026.

I RELATORI

Alessandro PALLAORO
f.to digitalmente

Stefano NATALE
f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Stefania FUSARO
f.to digitalmente

Depositata in segreteria 05.08.2026

IL DIRIGENTE

Aldo PAOLICELLI
f.to digitalmente

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

IPOTESI DI *"CONTRATTO COLLETTIVO DI COMPARTO RECANTE DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CORPO FORESTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO"* - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 569 DEL 17 LUGLIO 2026.

1. Premessa

1.1. L'art. 2-*bis* (recante "*Competenze della Corte dei conti in materia di contratti collettivi del personale")* del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 ed entrato in vigore il 31 agosto 2023, prevede quanto segue: "*1. Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto. 2. In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate*".

La Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 113/2023, predisposta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia, evidenzia che la disposizione si ricollega "*al modello disciplinato dalla normativa nazionale per il personale che ricade nell'ambito di applicazione diretta del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e che la norma "*tiene conto del parere n. 2/2023/CONS espresso dalla Sezioni riunite della Corte dei conti nell'Adunanza del 30 gennaio 2023*".

Tanto premesso sulla specifica disposizione di attuazione, con riguardo alla competenza funzionale di questa Sezione in materia di contratti collettivi, in relazione alla cornice costituzionale si richiama l'art. 117, lett. l), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, in forza del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile.

Giova, poi, ricordare che, secondo le recenti disposizioni dello Statuto di autonomia, introdotte a seguito delle modifiche approvate con la legge costituzionale 18 maggio 2026, n. 2 (entrate in vigore il 23 giugno 2026), la materia relativa all'ordinamento *"degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva*" è una competenza legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e di Bolzano, da esercitarsi "*in armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -*" (cfr. artt. 4 e 8 dello Statuto).

In particolare, la l.p. 19 maggio 2015, n. 6, contiene l'ordinamento del personale della Provincia.

L'art. 3 della ricordata l.p. n. 6/2015 disciplina, in generale, il rapporto di lavoro del personale della Provincia, degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia medesima; l'art. 4 concerne i relativi contratti collettivi; gli artt. 5, 6 e 7 regolamentano il procedimento di contrattazione collettiva e l'interpretazione autentica dei contratti. L'art. 4, c. 6, della richiamata normativa provinciale dispone che in sede di rinnovo dei contratti e di determinazione del trattamento economico "*costituiscono punti salienti della contrattazione: a) la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del lavoro nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali; b) l'orario di lavoro, tenendo conto del principio di promozione della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti realizzata attraverso la modalità del lavoro agile e del lavoro a tempo parziale, anche con modalità pluriennali; c) il requisito del bilinguismo o del trilinguismo; d) un maggiore e più trasparente collegamento del trattamento economico alla produttività individuale e di gruppo; e) la garanzia di un trattamento economico uniforme del personale degli enti di cui all'articolo 1, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva intercompartimentale*".

1.2. Sono, altresì, di rilievo le disposizioni previste nel contratto collettivo sottoscritto in data 13 aprile 1999 per quanto attiene alla disciplina della rappresentatività sindacale nella contrattazione compartimentale ed intercompartimentale, nonché nella deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 3288 del 13 agosto 1999. Quest'ultima deliberazione, sulla base dell'accordo quadro, sottoscritto il 12 dicembre 1996 - concernente le relazioni tra la Provincia, il Consorzio dei comuni, le aziende speciali delle unità sanitarie locali, la Associazione per le case di riposo, le Aziende di cura e soggiorno delle città di Bolzano e Merano e le organizzazioni sindacali - prevede i seguenti 6 Comparti di contrattazione: 1. Comparto del personale dell'Amministrazione provinciale; 2. Comparto del personale dei comuni, delle case di riposo per anziani e delle comunità comprensoriali; 3. Comparto del personale del Servizio sanitario; 4. Comparto del personale dell'Istituto per l'edilizia sociale; 5. Comparto del personale delle Aziende di soggiorno e turismo di

Bolzano e Merano; 6. Comparto del personale insegnante, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado. Inoltre, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della l.p. n. 6/2015 "*vengono previste apposite aree di contrattazione per il personale dirigenziale in generale, nonché specificamente per la dirigenza scolastica e per la dirigenza medica e veterinaria*".

Puntualizza la deliberazione di Giunta n. 440/2026, che definisce gli obiettivi programmatici per la contrattazione collettiva all'esame, che il Corpo forestale fa parte del Comparto del personale dell'Amministrazione provinciale.

Per la contrattazione collettiva dell'anno 2026, l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali della PAB, con deliberazione n. 1 in data 19 maggio 2026, ha accertato ed approvato la rappresentatività delle indicate organizzazioni sindacali.

1.3. La richiamata normativa e la disciplina contrattuale, riguardante gli aspetti giuridici ed economici relativamente ai "*rapporti di lavoro del personale della Provincia di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia*", si colloca nel contesto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni".

Con riferimento all'esercizio della funzione di certificazione in oggetto – che la Corte dei conti svolge entro quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di contratto, fermo restando che, come precisato dall'art. 47, c. 9, del d.lgs. n. 165/2001, dal computo dei termini sono esclusi i giorni considerati per legge festivi, nonché il sabato - le Sezioni riunite della Corte dei conti, nella deliberazione 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022, hanno osservato che detta competenza riguarda in particolare: a) l'attendibilità delle quantificazioni volte a definire l'effettiva entità dei costi contrattuali (diretti e indiretti) in termini di razionalità e congruità della metodologia usata per le stime; b) la compatibilità finanziaria degli oneri in termini della loro copertura e sostenibilità con le risorse allocate negli stanziamenti di bilancio; c) la compatibilità economica degli incrementi retributivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica desunti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria in materia di politica sui redditi da lavoro pubblico dipendente (cfr., inoltre, con particolare riguardo all'ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige Südtirol il parere n. 2/2023/CONS del 13 febbraio 2023, che precisa trattarsi di un "*controllo finalizzato a prevenire squilibri di bilancio, che potrebbero negativamente incidere sulla integrità della complessiva finanza pubblica…*").

Punto di riferimento per le modalità del peculiare controllo è costituito dal "Rapporto generale di certificazione", approvato dalle Sezioni riunite in sede referente della Corte dei conti, con deliberazione n. 17/REF/DEL/98. A tal riguardo, si rileva che nell'ambito della certificazione la Corte dei conti "*è chiamata a soffermarsi sui soli aspetti attinenti ai riflessi di ordine economico-finanziario delle clausole contrattuali, poiché il ruolo assegnatole non consente valutazioni riguardanti la intrinseca*

legittimità delle specifiche clausole negoziali pattuite dalle parti, essendo rimesse queste ultime alla responsabilità esclusiva delle politiche contrattuali e della loro gestione" (cfr. delibera delle Sezioni riunite in sede referente n. 12/2000/C.L.).

Appare di rilievo, infine, richiamare il principio affermato nella sentenza n. 89/2023 della Corte costituzionale, secondo il quale "*ai limitati fini dell'art. 1 della L. Cost. n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della L. n. 87 del 1953, la funzione svolta dalla Corte dei conti nell'ambito del procedimento attinente alla certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi può dunque essere ricondotta a quella giurisdizionale, e quindi, in tale ambito, al giudice contabile va riconosciuta legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, in riferimento ai parametri finanziari di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posti a tutela degli equilibri economico finanziari*".

Nel corso della presente analisi, vengono di seguito illustrati: a) gli obiettivi programmatici per la contrattazione (*infra* paragrafo 2); b) i contenuti, in sintesi, dell'ipotesi di contratto (*infra* paragrafo 3); c) l'attendibilità dei costi quantificati (*infra* paragrafo 4); d) la compatibilità finanziaria ed economica degli oneri con gli strumenti di programmazione e di bilancio provinciali (*infra* paragrafo 5).

2. Obiettivi programmatici per la contrattazione

Con la deliberazione di Giunta provinciale n. 440 del 29 maggio 2026 è stata approvata la "*Definizione di obiettivi programmatici per la contrattazione collettiva a livello di comparto – Corpo forestale provinciale e Corpo permanente dei vigili del fuoco*".

In tale cornice, l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali è stata incaricata di avviare le trattative per il personale provinciale del Corpo forestale con l'obiettivo di siglare un'ipotesi di contratto collettivo in base ad obiettivi programmatici che comprendano i punti di seguito testualmente elencati: "*Riordino profili professionali; disciplina dell'orario di lavoro nonché dei servizi festivi, notturni e a turnazione e il lavoro a tempo parziale; disciplina del servizio di reperibilità; rideterminazione indennità (indennità di servizio forestale, indennità comandante di stazione); discipline in merito alle seguenti tematiche: uniforme di servizio, idoneità e trasferimento, porto dell'arma di servizio; discipline in merito alla sorveglianza sanitaria e idoneità al servizio*".

L'ipotesi di contratto all'esame modifica i seguenti contratti: il "*Contratto di comparto per il personale provinciale per il periodo 1999-2000*" del 4 luglio 2002 (del. della Giunta provinciale n. 2120/2002), il "*Contratto collettivo di comparto sull'individuazione ed ascrizione dei profili professionali del personale provinciale*" dell'8 marzo 2006 (del. della Giunta provinciale n. 294/2006 e n. 391/2006), il "*Contratto collettivo di comparto sull'orario di lavoro del personale provinciale*" del 24 novembre 2009 (del. della Giunta provinciale n. 2782/2009), nonché il "*Contratto collettivo di comparto per il personale provinciale*" del 16 dicembre 2024 (del. della Giunta provinciale n. 1059/2024), certificato da questa Sezione con deliberazione n. 35/2024/SCBOLZ/CCR, e il "*Contratto collettivo di comparto per il personale*

provinciale" del 15 dicembre 2025 (del. della Giunta provinciale n. 962/2025), certificato da questa Sezione con deliberazione n. 68/2025/SCBOLZ/CCR.

Giova, in proposito, sottolineare che l'odierno giudizio non può comportare valutazioni implicite in ordine a pregressi contratti collettivi non certificati da questa Sezione, anche se richiamati nel contratto in esame, in quanto intervenuti prima dell'entrata in vigore (31 agosto 2023) del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 (in tal senso, cfr. Sezione di controllo di Trento, del. n. 55/2022/CCLS).

Ai sensi dell'art. 5, c. 5, della l.p. n. 6/2015, una volta sottoscritta, l'ipotesi di contratto collettivo è trasmessa alla Giunta provinciale unitamente a una "*relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo, corredata di appositi prospetti relativi al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi*".

3. L'ipotesi di contratto collettivo in esame

3.1. Con nota del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano del 17 luglio 2026, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo, in pari data, al n. 1088, è stata trasmessa, al fine della prevista certificazione, la deliberazione della Giunta provinciale n. 569 del 17 luglio 2026, di autorizzazione dell'ipotesi di "*Contratto di comparto recante disposizioni speciali per il Corpo forestale della Provincia autonoma di Bolzano*", unitamente ad una serie di allegati.

All'ipotesi di contratto è allegata la Relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo, redatta in data 10 giugno 2026, dall'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali.

Preliminarmente, si osserva che, pur dopo l'entrata in vigore della l.p. 14 ottobre 2024, n. 8, che ha eliminato le prodromiche verifiche sui contratti collettivi da parte dell'Organismo di valutazione della Provincia, permangono, a carico dell'Ente, le necessarie valutazioni in ordine alla legittimità di ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale da parte del Direttore di ripartizione competente, tenuto all'apposizione del visto "*per la legittimità*", secondo quanto previsto dall'art. 13 (responsabilità tecnica, contabile e amministrativa) della l.p. 22 ottobre 1993, n. 17. Nello specifico, la delibera autorizzatoria del contratto all'esame (n. 569/2026), reca i seguenti visti: per la "*regolarità tecnica*" da parte del Direttore dell'Ufficio Personale amministrativo e per la "*legittimità*" da parte del Direttore della Ripartizione Personale e per la "*corrispondenza alla strategia approvata, alle risorse previste e alle indicazioni fornite con il Piano integrato di attività e organizzazione*" da parte del Sostituto Direttore del Dipartimento Europa, Lavoro e Personale, nonché per la "*regolarità contabile*" da parte del Direttore dell'Ufficio spese della Provincia.

All'esito dell'esame della documentazione, i Magistrati istruttori con nota del 22 luglio 2026 (prot. Cdc n. 1101/2026) indirizzata al Segretario generale della Provincia, agli Esperti designati dalla Provincia e al Collegio dei revisori della Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 2-*bis* del d.P.R. n. 305/1988, hanno formulato richiesta istruttoria in merito alla sussistenza di idonei stanziamenti

di bilancio per le annualità 2026, 2027 e 2028, riguardo agli artt. 3 e 12 dell'ipotesi di contratto, assegnando il termine del 23 luglio 2026 per le relative risposte.

Gli Esperti designati hanno dato riscontro alla richiesta con note del 23 luglio (prot. Cdc n. 1109/2026) e del 27 luglio 2026 (prot. Cdc n. 1114/2026).

3.2. Contenuto, in sintesi, dell'ipotesi di contratto collettivo

L'ipotesi di contratto collettivo all'esame consta di 14 articoli e un allegato che definisce i "*Profili professionali del Corpo forestale*". In particolare, si articola nelle seguenti disposizioni: art. 1) *"Ambito di applicazione e decorrenza"*, art. 2) *"Riorganizzazione dell'ordinamento giuridico del personale"*, art. 3) "*Comandante di stazione*", art. 4) "*Disciplina dell'orario di lavoro nonché dei servizi festivi, notturni e a turnazione*", art. 5) "*Servizio di reperibilità*", art. 6) *"Lavoro a tempo parziale"*, art. 7) "*Dotazione del corpo forestale provinciale*", art. 8) "*Servizio armato e porto dell'arma di servizio*, art. 9) "*Sorveglianza sanitaria e idoneità al servizio*", art. 10) "*Idoneità parziale e inidoneità temporanea*", art. 11) "*Trasferimento*", art. 12) "*Indennità di servizio forestale*", art. 13) "*Abrogazioni*", art. 14) "*Sospensione dell'esecuzione del contratto*", Allegato 1 "*Profili professionali del corpo forestale"*.

Di seguito si evidenziano alcuni aspetti particolarmente significativi.

3.2.1. All'art. 1 è disciplinato l'ambito di applicazione e la decorrenza del contratto, con la specificazione che le disposizioni speciali restano in vigore fino alla loro sostituzione con nuove disposizioni. All'art. 2 si prevede la riorganizzazione dell'ordinamento giuridico del personale in quattro profili professionali, oltre al personale con funzioni dirigenziali.

All'art. 3 sono previsti i compiti e le funzioni del "*Comandante di stazione*" ed è disciplinata una specifica indennità che spetta nella misura del 60 per cento dello stipendio iniziale della VII qualifica funzionale. La Relazione illustrativa evidenzia al riguardo una serie di motivazioni, da porre, principalmente, in relazione alla "maggiore responsabilità, rischio e carico di lavoro" connesse al comando.

All'art. 4 è disciplinato l'orario di lavoro, fissato in 38 ore per il personale a tempo pieno, nonché i servizi festivi, notturni e a turnazione.

All'art. 5 è regolamentato il servizio di reperibilità, le cui disposizioni di dettaglio saranno stabilite con apposito provvedimento del direttore della Ripartizione Servizio forestale.

All'art. 6 sono previste disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale, che può essere ora concesso in misura non inferiore al 50 per cento dell'orario di lavoro (75 per cento per i Comandanti).

All'art. 7 è stabilita la dotazione del Corpo forestale provinciale (uniforme, abbigliamento di servizio e dispositivi di protezione).

All'art. 8 si prevede il servizio armato e il porto dell'arma di servizio, rinviando ad appositi provvedimenti organizzativi del direttore della Ripartizione Servizio forestale la disciplina delle

relative modalità, delle condizioni e dei casi in cui il servizio deve essere svolto con arma di servizio, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Gli artt. 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, la sorveglianza sanitaria, l'idoneità al servizio, nonché, quella parziale e l'inidoneità temporanea.

L'art. 11 regola il trasferimento degli appartenenti al Corpo forestale provinciale.

L'art. 12 ridetermina l'indennità di servizio forestale, riconosciuta al personale come emolumento mensile fisso, continuativo e pensionabile, in ragione pari al 50 per cento dello stipendio iniziale della relativa qualifica. Detta indennità, come ampliamente illustrato nella relazione è corrisposta principalmente a compensazione di "*rischi, disagio e prestazioni*" elencate nell'articolo in argomento e delle specifiche responsabilità connesse al servizio (tra cui funzioni di polizia, uso dell'arma, interventi di protezione civile e attività in condizioni gravose).

Il citato art. 12, al comma 5, prevede, inoltre, che il personale del Corpo forestale che per ragioni di salute viene inquadrato in un altro profilo professionale non facente parte del Corpo forestale, continua a percepire l'indennità di servizio forestale a titolo di assegno *ad personam.*

Una analoga previsione era già contenuta nel comma 6 dell'art. 2, recante "*Indennità di servizio forestale*", dell'Allegato 1, parte 1a, del Contratto di comparto per il personale provinciale del 4 luglio 2002, per il periodo 1999-2000, secondo la quale "*Il personale del Corpo forestale provinciale che per ragioni di salute viene inquadrato in un profilo professionale non facente parte del Corpo forestale, continua a percepire l'indennità di servizio forestale a titolo di assegno ad personam*".

Al riguardo, si richiama l'applicazione del principio generale della "*assorbibilità degli assegni ad personam*", al fine di contemperare il principio di irriducibilità della retribuzione con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. Lavoro, ord. 26 maggio 2023, n. 14811 e sent. 16 aprile 2012, n. 5959).

L'art. 13 prevede, poi, alcune abrogazioni di disposizioni di precedenti contratti collettivi provinciali. Infine, l'art. 14, in conformità all'art. 48 comma 3, del d.lgs. 165/2001, contiene la previsione della sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

4. Attendibilità dei costi quantificati

4.1. Va riaffermato che i sistemi di rilevazione del personale di tutti gli enti pubblici, nell'ottica di tutela del principio di coordinamento della finanza pubblica, dovrebbero basarsi su strumenti adeguati fondati sulle stesse banche dati (cfr. *in primis*, per esigenze di uniformità, il Sistema Conoscitivo del Personale Dipendente delle Amministrazioni pubbliche – SICO, gestito dal MEF), strutturalmente implementate (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 36/2024/CCR).

Il Collegio ribadisce anche, sotto un profilo generale, come per le fasi concernenti la preliminare programmazione delle risorse e la successiva contrattazione risultino fondamentali i dati relativi al

personale interessato alla contrattazione (che gli enti devono sempre precisamente individuare), così come quelli concernenti la "*massa retributiva*" (costituita da tutte le voci retributive riconosciute a titolo di trattamento fondamentale e accessorio), nonché, quelli riguardanti la "*retribuzione media pro-capite*".

Per il contratto all'esame, la Provincia ha estrapolato i dati relativi al personale interessato dalla contrattazione collettiva in parola dal "*Software per la gestione delle risorse umane SAP HCM*" dell'Amministrazione Provinciale. A tale riguardo la Relazione illustrativa specifica che i dati concernenti il personale interessato dal presente contratto, provengono dalla citata banca dati, in quanto "*l'organizzazione degli enti e il sistema di inquadramento del personale dipendente a livello provinciale rendono difficile l'utilizzo della banca dati SICO, anche per quanto riguarda la redazione e la gestione del «conto annuale del personale previsto a livello statale»*".

In disparte i richiamati chiarimenti sui dati utilizzati, l'Ente ha attestato, nella Relazione, che gli articoli 1 (ambito di applicazione e decorrenza), 2 (riorganizzazione dell'ordinamento giuridico del personale), 4 (disciplina dell'orario di lavoro nonché dei servizi festivi, notturni e a turnazione), 5 (servizio di reperibilità), 6 (lavoro a tempo parziale), 7 (dotazione del corpo forestale provinciale), 8 (servizio armato e porto dell'arma di servizio), 9 (sorveglianza sanitaria e idoneità al servizio), 10 (idoneità parziale e inidoneità temporanea), 11 (trasferimento), 13 (abrogazioni) e 14 (sospensione dell'esecuzione del contratto) non comportano costi aggiuntivi.

Circa, poi, la quantificazione dei costi derivanti dagli articoli comportanti maggiore spesa (artt. 3 e 12), va premesso che, in merito alla stima degli oneri sociali, la Relazione evidenzia che per una stima più corretta "*poiché il contributo INPS per la disoccupazione, ai sensi della normativa vigente, è da pagare solamente per il personale con contratto a tempo determinato, viene fatta una media ponderata in base al personale a tempo determinato e indeterminato*". Nello specifico, è stato applicato il 35,77 per cento in considerazione dell'incidenza degli oneri sociali sul trattamento fondamentale in funzione della composizione effettiva del personale.

Per la quantificazione dei costi conseguenti all'introduzione dell'indennità di cui all'art. 3 del contratto all'esame ("*Comandante di stazione*"), l'Amministrazione ha, poi, considerato il personale attualmente incaricato della funzione (43 *Full Time Equivalent*-FTE).

Nel computo, il costo tiene conto dell'indennità di coordinamento sinora riconosciuta e che viene ora sostituita (la differenza tra i due valori rappresenta il costo aggiuntivo effettivo).

Il costo complessivo, pertanto, ammonta a euro 417.354,36 per ciascun anno (2026, 2027 e 2028), importo che corrisponde, altresì, agli oneri a regime.

Per la quantificazione degli ulteriori costi, conseguenti all'introduzione dell'indennità di cui all'art. 12 del contratto all'esame ("*Indennità di servizio forestale*"), l'Amministrazione ha considerato 267 FTE percettori dell'indennità al 31 dicembre 2025, "*assumendo, in via prudenziale, che tutti operino a tempo*

pieno". Tale scelta metodologica è stata adottata, illustra la Relazione, al fine di stimare in modo *"più realistico i costi complessivi"*, tenendo conto della possibilità che il personale attualmente a tempo parziale aumenti l'orario di lavoro, con conseguente incremento dei costi.

4.2. Per quanto concerne la razionalità e congruità delle stime, anche con riferimento alle metodologie utilizzate, gli uffici della Sezione hanno esaminato i conteggi, contenuti in apposite tabelle trasmesse alla Sezione dal Presidente della Provincia.

La tabella sottostante espone i costi complessivi derivanti dall'ipotesi di contratto (oneri sociali compresi), posti a carico del bilancio provinciale e finanziati tramite il fondo per la contrattazione di cui all'art. 3, c. 1, della l.p. n. 17/2025 ("Legge di stabilità provinciale per l'anno 2025"), come modificato e sostituito dall'art. 11, c. 1, della l.p. n. 1/2026 ("Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2026-2028 e altre disposizioni").

COSTI COMPLESSIVI POSTI A CARICO DEL BILANCIO PROVINCIALE (in euro)

Descrizione	2026	2027	2028
ind. Comandante di stazione (art. 3)	417.354,36	417.354,36	417.354,36
ind. di servizio forestale (art. 12)	852.658,40	852.658,40	852.658,40
totale	1.270.012,76	1.270.012,76	1.270.012,76

Fonte dei costi: deliberazione della Giunta provinciale n. 569/2026, Relazione sui costi e sulla compatibilità economica.

Conclusivamente, in riferimento alla quantificazione dei costi contrattuali, la Sezione osserva che la Relazione illustrativa, unitamente alla documentazione trasmessa, espone nel complesso, con sufficiente chiarezza, la metodologia utilizzata per quantificare gli oneri connessi al contratto in esame.

5. Compatibilità finanziaria ed economica con gli strumenti di programmazione e di bilancio provinciali

5.1. Ai sensi dell'art. 7 della l.p. n. 6/2015 "*(1) La spesa destinata alla contrattazione collettiva è da indicare annualmente con apposita norma nella legge finanziaria. Nella contrattazione collettiva non è consentito assumere impegni di spesa superiori a quelli stabiliti per ogni singolo anno. (2) La spesa autorizzata a carico del primo esercizio è iscritta, nell'ambito del limite stabilito ai sensi del comma 1, su apposito fondo del bilancio annuale di previsione; quella a carico degli esercizi successivi è indicata, distintamente per ciascun anno, tra gli stanziamenti a legislazione vigente del bilancio pluriennale. (3) Con la deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi la Giunta provinciale preleva dal fondo di cui al comma 2 le somme necessarie a favore dei capitoli di spesa cui fanno carico le maggiori spese connesse con i rispettivi contratti collettivi. (4) L'importo non utilizzato sul fondo di cui al comma 2, è portato in aumento del corrispondente fondo iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, fino ad avvenuta sottoscrizione dei relativi contratti collettivi, al fine di garantire, nei limiti consentiti dalla normativa sul periodo di riferimento dei contratti collettivi, il finanziamento dei costi contrattuali riferiti agli anni di mancato utilizzo dei fondi preventivati*".

Relativamente all'ipotesi di contratto collettivo all'esame l'art. 3, c. 1, della l.p. n. 17/ 2025, così come sostituito e modificato dall'art. 11, c. 1, della l.p. n. 1/2026 prevede che: "1) *Per la contrattazione*

collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2026-2028, una spesa massima di 175.200.000,00 di euro per l'anno 2026, una spesa massima di 170.560.000,00 di euro per l'anno 2027 e una spesa massima di 195.560.000,00 di euro per l'anno 2028".

Ciò posto, si rileva che nell'ordinamento provinciale, l'articolo 5, c. 5, della l.p. n. 6/2015 dispone che il Collegio dei revisori della PAB debba rilasciare un parere motivato sull'ipotesi di contratto collettivo "*attestante la compatibilità economico-finanziaria del contratto collettivo con i vincoli di bilancio*" dell'Ente medesimo. Per l'ipotesi di contratto in esame, il parere favorevole, in ordine alla compatibilità dei profili di cui sopra, è stato rilasciato dall'Organo di revisione in data 15 giugno 2026 (verbale n. 28/2026) ed è citato nella delibera di Giunta provinciale n. 569/2026.

Nel citato parere, è richiamata l'attestazione del Direttore dell'Ufficio bilancio e programmazione della Provincia dell'11 giugno 2026 che riporta la precisazione: "*…le risorse stanziate sulla base della normativa vigente (da ultimo modificato con LP 1/2026) a copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono recate al comma 1 dell'articolo 3 della LP 17/2025 "Legge provinciale di stabilità 2026", e ammontano a: 175.200.000,00 euro per l'esercizio 2026, 170.560.000,00 euro per l'esercizio 2027, 195.560.000,00 euro per l'esercizio 2028. A fronte di tali autorizzazioni legislative, sono stati disposti corrispettivi fondi a bilancio di pari importo. Ciò è stato fatto sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 della Provincia autonoma di Bolzano. Con delibera della Giunta Provinciale n. 440 del 29/05/2026 è stata autorizzata una spesa massima par a: 2.700.000,00 euro per l'esercizio 2026, 2.700.000,00 euro per l'esercizio 2027, 2.700.000,00 euro per l'esercizio 2028. I maggiori oneri, così come calcolati e rappresentati dalla relazione tecnica (cfr. riepilogo a pagina 22) inviata, risultano pari a: 1.270.012,76 euro per l'esercizio 2026, 1.270.012,76 euro per l'esercizio 2027, 1.270.012,76 euro per l'esercizio 2028. La spesa complessiva per il triennio 2026-2028 è quantificata in 3.810.038,19 euro, comprensiva degli oneri sociali. Tali importi non superano il limite posto dalla legge, nonché gli stanziamenti previsti a bilancio di previsione in nessun esercizio finanziario e risultano, pertanto, compatibili con il vigente bilancio di previsione nonché a livello prospettico*".

Con nota del 22 luglio 2026, i Magistrati istruttori hanno chiesto agli Esperti specificazioni in merito alla sussistenza di idonei stanziamenti di bilancio per le annualità 2026, 2027 e 2028, relativamente agli artt. 3 e 12 dell'ipotesi di contratto, con particolare riferimento al calcolo degli FTE considerati ai fini della quantificazione dei costi e della relativa copertura finanziaria.

Con nota del 23 luglio 2026 (prot. Cdc n. 1109/2026) gli Esperti hanno illustrato che "*gli FTE sono calcolati sommando le ore del personale in servizio sia a tempo pieno che a tempo parziale*" e che "*pertanto, negli FTE che stanno alla base dei conteggi è considerato anche il personale a tempo parziale*"; conseguentemente il costo contrattuale è dato dalla differenza tra il costo attuale e quello futuro, fermo restando che "*nel calcolo della differenza il dato di riferimento è stato sempre il costo per il numero delle persone in servizio (teste) ma con un contratto di lavoro a tempo pieno per tutti (ipotesi ai fini della stima*)". A seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti da parte dei magistrati istruttori, con

successiva nota del 27 luglio 2026 (prot. Cdc n. 1114/2026) gli Esperti, dopo aver premesso che "*il metodo di stima di calcolare la differenza di costi tra indennità già percepite e indennità future considerando il personale in servizio a tempo parziale, personale a tempo pieno, è stato adottato quale metodo prudenziale qualora tale personale passasse al tempo pieno*", hanno precisato che "*i costi risultano in ogni caso integralmente finanziati per il triennio 2026-2028 come costi a regime per l'intero organico*".

Al fine di verificare la compatibilità, sotto il profilo finanziario, dell'ipotesi di contratto in esame, la seguente tabella mette a confronto le complessive risorse stanziate per la contrattazione collettiva a livello provinciale e quelle impiegate, in conseguenza degli oneri derivanti dall'ipotesi del presente contratto.

Risorse e impieghi

	2026	2027	2028
risorse stanziate con l'art. 3, c. 1, l.p. n. 17/2025, come modificata con l.p. 1/2026	175.200.000,00	170.560.000,00	195.560.000,00
impieghi previsti dall'ipotesi di contratto collettivo in esame	1.270.012,76	1.270.012,76	1.270.012,76
risorse residue	173.929.987,24	169.289.987,24	194.289.987,24

Fonte: deliberazione della Giunta provinciale n. 569/2026 e Relazione illustrativa.

L'importo indicato per gli esercizi 2027 e 2028 relativamente all'ipotesi di contratto in esame rappresenta, altresì, i costi a regime.

Conclusivamente, la Sezione rileva che le risorse finanziarie previste appaiono coerenti con la quantificazione degli oneri contrattuali.

5.2. Si ricorda, infine, che, per quanto concerne, in generale, la valutazione della compatibilità economica con gli strumenti di programmazione e di bilancio, la medesima si basa, di regola, su un raffronto tra la dinamica retributiva degli incrementi contrattuali prevista dalla singola ipotesi di accordo e i principali aggregati di finanza pubblica (a titolo esemplificativo si citano: l'andamento degli indici dei prezzi al consumo, il prodotto interno lordo-PIL), da considerarsi alla luce dei più recenti documenti di finanza pubblica.

Con riguardo al contratto in esame, l'Ente, in allegato alla nota del Presidente della Provincia del 17 luglio 2026, ha fornito il dato complessivo concernente la "*massa retributiva*" (al netto degli emolumenti *una tantum* riconosciuti dai precedenti contratti di intercomparto) e la "*retribuzione media pro capite*". In particolare, nel citato allegato, viene precisato che la retribuzione media *pro-capite* del personale del Corpo forestale (267 "*Full time equivalent*" - FTE), era pari nel 2025 a euro 54.968,77 e che per effetto dell'ipotesi del contratto all'esame, la medesima è pari a euro 58.472,19, con una percentuale di incremento del 6,37 per cento.

In disparte le richiamate considerazioni, in ordine alla generale dinamica retributiva degli incrementi contrattuali prevista dalla singola ipotesi di accordo, la Sezione rileva che nell'ipotesi di contratto all'esame la peculiare disciplina introdotta, comportante spese, afferisce a disposizioni

speciali riguardanti il Corpo forestale, concernente l'erogazione di emolumenti connessi ad aumenti delle responsabilità, dei rischi, dei disagi e dei carichi di lavoro del personale interessato.
Ciò posto, ricorda il Collegio che, non sono ammessi automatismi nella corresponsione di indennità (cfr. l'art. 83 del contratto di intercomparto del 12 febbraio 2008) e che "*la compatibilità economica di incrementi contrattuali, specie se superiori all'andamento dell'inflazione, non può prescindere da una valutazione degli effetti della contrattazione, in termini di recupero della produttività del settore pubblico*" (cfr. del. n. 13/SSRRCO/CCN/19).